

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71.

Modifiche alle norme transitorie e finali della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia."

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è sostituita dalla seguente:

"a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle graduatorie già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30 giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione dell'attività di sostituto di titolare di licenza e il possesso della relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune di Venezia;"

Art. 2

Modifica all'articolo 47, comma 6 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. Al comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", dopo le parole "15 gennaio 1992, n. 21" sono inserite le seguenti: "o che entro tale data abbiano superato la prova di idoneità per l'iscrizione alla graduatoria del ruolo dei sostituti".

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 settembre 1994 dove ha acquisito il n. 473 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Armano, Varisco e Vanni.
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 5 ottobre 1994;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 novembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elio Armano ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1994, n. 11646;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 novembre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1994, prot. n. 5304/21504 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per la viabilità e i trasporti.